

# COMUNE DI DRENA

## TARIFFA DELLA TASSA RIFIUTI ANNO 2020

### UTENZE DOMESTICHE


Numero componenti	Tariffa parte fissa a mq.	Tariffa parte var. annua
1	0,555	€ 58,91
2	0,647	€ 106,05
3	0,713	€ 117,83
4	0,766	€ 129,61
5	0,819	€ 170,85
6 o più	0,858	€ 200,31

Il calcolo del dovuto per le utenze domestiche è effettuato individuando la riga interessata in base ai componenti del nucleo familiare e quindi moltiplicando i mq. dell'immobile per la parte fissa aggiungendo poi la parte variabile (es. appartamento con 3 componenti con superficie pari a mq. 100. La tariffa sarà ottenuta come segue:  $(100 \times 0,713) + 117,83 = 189,13$  €)

### UTENZE NON DOMESTICHE

Cod. Ronchi	Categoria	Descrizione	Parte fissa	Parte variabile	Tariffa applicata
1	T00	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,223	0,203	0,426
2	C00	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,393	0,359	0,752
3	CC0	Stabilimenti balneari	0,271	0,248	0,519
4	E00	Esposizioni. Autosaloni	0,197	0,18	0,377
5	A00	Alberghi con ristorante	0,638	0,587	1,225
6	AA0	Alberghi senza ristorante	0,457	0,418	0,875
7	X00	Case di cura e riposo	0,521	0,477	0,998
8	Q00	Uffici, agenzie, studi professionali	0,601	0,522	1,123
9	U00	Banche e istituti di credito	0,308	0,285	0,593
10	N00	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,526	0,484	1,010
11	F00	Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	0,691	0,633	1,324
12	V00	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,468	0,429	0,897
13	K00	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,553	0,507	1,060
14	Y00	Attività industriali con capannoni di produzione	0,356	0,328	0,684
15	WW0	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,436	0,4	0,836
16	R00	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,259	2,995	6,254
17	B00	Bar, caffè, pasticceria	2,637	2,421	5,058
18	S00	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,265	1,164	2,429
19	J00	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,106	1,013	2,119
20	O00	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, gelaterie d'asporto	4,386	4,03	8,416
21	DD0	Discoteche, night club	0,712	0,656	1,368

La tariffa, come per le utenze domestiche è formata da una parte fissa sommata ad una parte variabile derivanti dai costi sostenuti. Il calcolo si effettua moltiplicando la superficie per la tariffa indicata nella colonna "tariffa applicata".

 <b>COMUNE DI DRENA</b> Provincia di Trento	<b>VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE</b>		
	Numero <b>14</b>	Data <b>30/07/2020</b>	<b>Originale</b>

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I): DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020.

L'anno **2020**, addì **30** del mese di **Luglio** alle ore **19.00** nella Sala delle Riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

<b>Nominativi:</b>	<b>Presenza</b>
Michelotti Tarcisio	SI
Chiarani Armando	SI
Bombardelli Sara	SI
Michelotti Gualtiero	SI
Bombardelli Silvano	SI
Bombardelli Lorena	AG
Morandi Cristina	SI
Pedrotti Gabriella	SI
Zanetti Fabio	AG
Bortolotti Matteo	AG
Leonardi Antonio	AG
Gobber Claudio	AG

e pertanto complessivamente presenti n. 7, assenti n. 0, assenti giustificati n. 5, componenti del Consiglio.

Assume la presidenza il Sindaco Michelotti Tarcisio.

Partecipa il Segretario comunale Berlanda Stefano.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Scrutatori: sig.ra Pedrotti Gabriella e sig.ra Bombardelli Sara.

## **Il Consiglio Comunale**

Premesso che:

- l'art. 1 commi dal 639 al 705 della Legge del 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito con decorrenza dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi:
  - uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
  - l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC (Imposta Unica Comunale) risulta articolate nelle seguenti componenti:
  - IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
  - TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
  - TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Con precedente deliberazione odierna di questo Consiglio comunale è stato approvato il regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) in vigore retroattivamente dall'1.01.2020, abrogando, nel contempo, la corrispondente parte inserita nel regolamento IUC come componente TARI.

Ricordato che soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Rilevato che il gettito derivante dall'applicazione della tassa deve in ogni caso assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Rilevato che il D.P.R del 27 aprile 1999 n. 158 prevede che la tariffa dei rifiuti sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. I costi del servizio sono desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile e sono ripartiti fra le due macro-classi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal citato D.P.R. n. 158/99.

Il predetto decreto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa, individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud). Tali coefficienti sono stati determinati nel regolamento della TARI.

L'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga".

Con deliberazione n. 443 del 31/10/2019, ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999. In particolare, l'art. 6 della citata deliberazione

disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF), prevedendo che lo stesso deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette ad ARERA il compito di approvare il predetto PEF, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni.

Considerato il fatto che attualmente non sono operanti nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, gli ATO (Ambiti Territoriali Omogenei) previsti dal D.Lgs. 152/2006 e pertanto il Comune svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019.

Anche nel corso del 2020 ARERA ha emanato specifici provvedimenti in materia di tassa sui rifiuti sia per quanto concerne la determinazione delle tariffe che la redazione dei Piani finanziari. Nello specifico si tratta:

- della delibera n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- della determinazione n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- della delibera n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria;
- della determinazione n. 238 del 23/06/2020 che prevede, tra l'altro, modifiche da poter apportare al PEF per i costi legati all'emergenza sanitaria in atto da COVID-19.

Anche il legislatore, sia nazionale che provinciale, nel contesto della normativa e dei provvedimenti assunti negli ultimi mesi a seguito dell'emergenza sanitaria causata dal COVID-19, ha introdotto delle disposizioni di carattere eccezionale che vanno ad incidere, per l'anno 2020, sulla disciplina della tassa sui rifiuti, sulle modalità e sui tempi di approvazione delle tariffe e del Piano finanziario.

Per quanto concerne i termini di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, occorre far presente che l'art. 683 bis, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lett. b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, aveva stabilito inizialmente la data del 30 aprile 2020 quale termine entro cui i Comuni dovevano approvare le tariffe e i regolamenti della TARI. Successivamente, l'art. 107 comma 4 del D.L. n. 18/2020 (c.d. "decreto Cura Italia"), ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, ed ha differito il termine di approvazione delle medesime al 30 giugno 2020. Infine, l'art. 138 del DL 34/2020 ha abrogato tale termine del 30 giugno entro il quale approvare le tariffe della TARI 2020.

Il comma 683 della citata L. 147/2013 testualmente dispone che: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*. Il comma 651 della stessa norma prescrive inoltre che: *"Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158"*.

Anche il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, dispone che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*.

Inoltre, l'art. 1, comma 169, della Legge Finanziaria 2007 (Legge Finanziaria 2007) stabilisce che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se*

*approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.*

Ne consegue pertanto che, stante l'abrogazione del termine specifico del 30 giugno, la data entro la quale approvare le tariffe della TARI 2020, con effetto retroattivo dal primo gennaio, risulta ora essere quello del 31 luglio 2020, data entro la quale vanno approvati i bilanci di previsione degli enti locali così stabilito in sede di conversione in legge dell'art. 107 comma 2 del DL 18/2020.

Sempre in riferimento alla scadenza di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020 vale richiamare anche l'art. 9-bis della Legge Provinciale 36/1993, il quale prevede la possibilità, per i Comuni trentini, di adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria, anche dopo l'adozione del bilancio di previsione e comunque entro il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente alle materie sulle quali sono intervenute modifiche da parte della legge sia nazionale che provinciale o ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che indicano sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa.

In relazione a tale norma provinciale, come detto, l'abrogazione del termine del 30 giugno quale data entro cui approvare le tariffe della TARI per l'anno 2020 è avvenuta dopo l'approvazione del bilancio di previsione del Comune per l'anno 2020 (deliberazione di questo Consiglio comunale n. 5 di data 27/05/2020). Ciò rende pienamente applicabile anche la sopra citata disposizione provinciale di cui all'art. 9-bis della Legge Provinciale 36/1993 e conseguentemente la possibilità di approvare le tariffe in oggetto entro il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

Il comma 5, sempre dell'art. 107 del D.L. n. 18/2020, ha inoltre disposto quanto segue: *“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 1° dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”.*

Preso atto che alla data odierna il Comune non ha ancora ricevuto tutti i dati necessari per la predisposizione del PEF 2020, stanti anche le evidenti difficoltà derivanti sia dall'incompleto e mutevole impianto normativo e regolamentare sia dalle modificazioni alle modalità operative del gestore del servizio del ciclo dei rifiuti conseguenti alla diffusione della pandemia da COVID-19 sul territorio nazionale.

Tutto ciò premesso si ritiene pertanto opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione del Comune, peraltro analoga a quella degli altri Comuni della Comunità Alto Garda e Ledro, avvalersi della facoltà introdotta dal comma 5 dell'art. 107 del D.L. n. 18/2020 e quindi procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe 2019 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 20.03.2019, così da fornire maggiore chiarezza ai contribuenti in ordine all'entità del prelievo tributario per l'anno in corso.

IFEL – Fondazione ANCI, con nota di chiarimento di data 24 aprile 2020, in risposta ai quesiti posti da numerosi Comuni, si è espressa con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che, negli ultimi mesi, hanno dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata da COVID-19.

Nella citata nota IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dall'art. 1, comma 660 della L. 147/2013 di deliberare “riduzioni atipiche” della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Per quanto di interesse, IFEL ha precisato quanto segue:

- per quanto attiene alle modalità di attuazione delle riduzioni in questione, si ritiene che esse possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe,...omissis..., in ossequio a quanto disposto dal citato art. 107, comma 4, del dl n. 18 del 2020, e ciò anche nell'ipotesi in cui l'ente intenda confermare per il 2020 le medesime tariffe approvate per il 2019;
- infine, si ritiene che le riduzioni tariffarie decise dal Comune possano trovare immediata applicazione. Va in proposito ricordato che l'art. 15-bis del dl n. 34 del 2019, con l'inserimento di un nuovo comma 15-ter all'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, ha disposto che “i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato”. Benché la disposizione normativa faccia riferimento agli “atti applicabili per l'anno precedente” si deve ritenere che essa si riferisca solo agli atti relativi alle tariffe ed aliquote applicate per l'anno precedente e non anche alle riduzioni, previste nei regolamenti o direttamente nella delibera tariffaria.

In relazione al citato quadro normativo e regolamentare delineatosi con i provvedimenti governativi, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha ritenuto di intervenire con la deliberazione n. 158 del 05.05.2020. ARERA ha stabilito che “...con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno - in applicazione del già richiamato principio “chi inquina paga” - declinare selettivamente l'intervento regolatorio”. Per le attività enucleate dal D.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con i citati provvedimenti governativi (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), ridefinire - ai fini del calcolo della quota variabile – gli intervalli di variazione del coefficiente potenziale di produzione  $K_d$ , applicando un fattore di correzione (a riduzione) pari al 25%”.

Sempre IFEL – Fondazione ANCI, con nota di approfondimento del 31.5.2020 ha chiarito alcuni aspetti applicativi della deliberazione ARERA n. 158/2020 precisando, per quanto di rilievo ai fini del presente provvedimento, quanto segue:

- tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre, con l'apposito regolamento, riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze;
- si ritiene, in proposito, che in questa prima fase, in cui non si è ancora acquisita una certezza sulle reali perdite di gettito relative al prelievo sui rifiuti, sia possibile deliberare nell'immediato, oltre a proroghe dei tempi di pagamento, anche riduzioni relative alla TARI o alla tariffa corrispettiva da finanziare con mezzi propri dell'ente (avanzi di amministrazione, oneri di urbanizzazione, recuperi di evasione pregressa e altre entrate proprie), comunque nel rispetto degli equilibri previsionali.... Appare invece del tutto non preferibile in questa fase l'ipotesi di finanziamento delle agevolazioni attraverso una “perequazione orizzontale” dell'onere agevolativo a carico di tutti gli utenti del servizio rifiuti.

Nel regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), approvato in questa stessa riunione, all'art. 16 riferito alle riduzioni di cui al comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, è stato esplicitamente previsto al comma 2 che: “Per far fronte a calamità pubbliche o a situazioni di emergenza sanitaria, il Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle tariffe, potrà stabilire riduzioni tariffarie sia per le utenze domestiche che non domestiche, eventualmente disciplinandone l'applicazione, in aggiunta o comunque nel rispetto di quanto previsto dalle normative in vigore.”; Si tratta di riduzioni che rientrano fra quelle per le quali la relativa copertura può essere disposta

attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Pertanto, sulla base del quadro normativo e interpretativo sopra delineato e del citato dettato regolamentare, per il solo anno 2020, in considerazione della eccezionale condizione di emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID-19 e dei conseguenti gravi effetti negativi sulle attività economiche, si propone:

- una riduzione del 25%, per la parte variabile del tributo, calcolata sulle tariffe 2019, per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 21, così come individuate nell'art. 10 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), con esclusione delle seguenti categorie:
  - categoria 7 - Case di cura e riposo;
  - categoria 9 - Banche e istituti di credito e studi professionali;
  - categoria 11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;
  - categoria 18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;
  - categoria 19 - Plurilicenze alimentari e/o miste;

La riduzione proposta, a favore delle utenze non domestiche, rispetta il “minimo regolatorio” imposto dalla deliberazione ARERA n. 158/2020 pari al 25% della quota variabile della tariffa. Inoltre, la riduzione proposta appare coerente con la necessità di tenere ragionevolmente conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività finalizzati a contenere l'epidemia da COVID-19, oltretutto degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate da tali provvedimenti.

Le predette riduzioni comportano una minore entrata da TARI quantificata da Gestel srl, società che gestisce il tributo, in circa € 1.000,00, importo che si traduce quindi in una minore entrata tariffaria da parte dei contribuenti.

La copertura di tale minore gettito avviene mediante entrate proprie dell'ente, come evidenziato nel precedente provvedimento approvato in questa stessa riunione concernente l'assestamento al bilancio di previsione 2020/2022.

Le riduzioni proposte rientrano fra quelle cosiddette “atipiche”, previste nel regolamento comunale sulla tassa dei rifiuti e consentite dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013; riduzioni per le quali la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata con il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

La relativa spesa corrente per tali riduzioni da iscrivere a bilancio rientra a tutti gli effetti fra le spese richiamate dal citato art. 109 del DL 18/2020, in quanto concernente le riduzioni tariffarie a favore di quelle categorie di utenza non domestica che sono state costrette a sospendere l'attività, o a esercitarla in forma ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19.

Anche IFEL, nella citata nota del 24 aprile, giunge alla conclusione che le riduzioni delle tariffe TARI, rivolte a specifiche categorie colpite dalle conseguenze dell'emergenza COVID-19, *“possono essere finanziate con entrate proprie del bilancio dei Comuni, derivanti da eventuali maggiori entrate riscosse a seguito dell'attività di contrasto dell'evasione (su Tari o su altre fonti di entrata), ovvero da altre risorse proprie del Comune, quali l'avanzo di amministrazione e altre disponibilità, anche straordinarie, dell'ente”*.

In tale contesto va anche richiamata la recente legge provinciale n. 3 di data 13/05/2020 la quale, nell'ambito delle misure di sostegno alle famiglie e alle attività economiche connesse con l'emergenza COVID-19, all'art. 21 ha previsto in modo esplicito che i Comuni *“al fine di ridurre la pressione tariffaria sulle famiglie e sugli operatori economici, fino al 31 dicembre 2020 i comuni, anche in deroga all'art. 9-bis della LP. 36/1993 (legge provinciale sulla finanza locale 1993), possono adottare provvedimenti in materia di tariffe correlate ai servizi pubblici locali successivamente all'approvazione del bilancio. Ad eccezione dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti (ricomprendendo tale disposizione, quindi, anche a tale categoria di tassa), l'esercizio di tale facoltà*

può avvenire anche senza il raggiungimento della copertura minima dei costi a mezzo del gettito tariffario.

Con precedente deliberazione, assunta in questa stessa seduta, nell'ambito del provvedimento di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e delle variazioni di assestamento conseguenti, fra queste si è provveduto ad apportare la variazione concernente le riduzioni qui proposte prevedendo la relativa spesa al fine di ottemperare all'obbligo di copertura delle riduzioni tariffarie e provvedendo al suo finanziamento con risorse proprie del Comune.

Il Regolamento comunale sulla tassa dei rifiuti, all'art. 20, prevede inoltre che il Consiglio comunale, in sede di approvazione delle tariffe, può stabilire delle scadenze di pagamento del tributo diverse rispetto a quelle ordinarie previste nel Regolamento stesso (due rate scadenti il 15 settembre dell'anno di competenza del tributo e il 15 marzo dell'anno successivo).

L'art. 1, comma 688, della legge 147/2013, prevede che “... Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo i norma almeno due rate a scadenza semestrale....”.

Al riguardo, per il 2020, occorre considerare l'impatto negativo causato dall'emergenza sanitaria per la stragrande maggioranza delle attività economiche, a seguito dei periodi di chiusura o comunque del calo di fatturato, impatto che sta incidendo pesantemente anche sulla liquidità delle aziende. In tal senso pare opportuno concedere una dilazione nei versamenti della tassa sui rifiuti, stabilendo che la prima rata, scadente il 15 settembre 2020 possa essere corrisposta entro il 15 marzo 2021 e la seconda rata a saldo entro il 15 luglio 2021. Tali proroghe alle scadenze ordinarie potrebbero andare a favore di molti contribuenti che nel prossimo autunno già si vedranno costretti già a far fronte a tutti quei pagamenti la cui scadenza è stata rinviata nel corso dell'anno.

Ricordato infine che:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 così dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”.



Vista la Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) e in particolare i commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l'imposta comunale unica (IUC).

Visto l'art 52 del D.Lgs. 446/1997.

visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".

Visto l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, che ha sostituito il comma 16 dell'art. 53 della legge 388/2000.

Visto l'art. 9bis della Legge Provinciale 36/1993.

Visto l'art. 21 della LP 13/5/2020 n. 3.

Viste le disposizioni di ARERA emanate anche recentemente in materia di tassa sui rifiuti.

Visto il D.L. n. 18 dd. 17/2//2020 convertito con la legge 24/4/2020 n. 27.

Visto il D.L. n. 34 dd. 19/5/2020.

Vista la nota IFEL dd. 24/4/2020.

Visto il Regolamento comunale della tassa sui rifiuti.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 di data 20/03/2019 di approvazione del Piano finanziario e tariffe della TARI per l'anno 2019.

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 03.05.2018 n. 2.

Vista la delibera del Consiglio comunale n. 5 di data 27/05/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione e Documento Unico di Programmazione 2020 – 2022.

Visto il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2020-2022 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 di data 09/06/2020.

Visto lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 6 di data 03.04.2007.

Vista la Legge regionale 3.05.2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige".

Vista la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42).

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.

Accertata la propria competenza ai sensi di Legge.

Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

## **DELIBERA**

1. di avvalersi della facoltà disposta dal comma 5, dell'articolo art. 107 D.L. n. 18/2020 e pertanto, in deroga all'articolo 1, comma 654 e 683, della L. 147/2013, di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) già adottate per l'anno 2019 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 20/03/2019, anche per l'anno 2020;

2. di prendere atto conseguentemente che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal piano economico e finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, validato dall'Ente territorialmente competente e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ed i costi determinati per l'anno 2019, potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
3. di applicare per l'anno 2020, in attuazione del comma 2 dell'art. 16 del regolamento TARI, così come approvato da deliberazione di questo Consiglio Comunale assunta nella odierna adunanza, una riduzione pari al:
  - 25%, per la parte variabile del tributo, calcolata sulle tariffe 2019, per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 21, così come individuate nell'art. 10 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) con esclusione delle seguenti categorie:
    - categoria 7 - Case di cura e riposo;
    - categoria 9 – Banche e istituti di credito e studi professionali;
    - categoria 11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;
    - categoria 18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;
    - categoria 19 - Plurilicenze alimentari e/o miste;
4. di dare atto che la copertura finanziaria della spesa conseguente alle agevolazioni tariffarie di cui al punto precedente, stimata in € 1.000,00 è garantita mediante risorse proprie del Comune, così come risultante da apposita variazione di bilancio approvata con deliberazione assunta in questa stessa seduta, nell'ambito del provvedimento di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e delle variazioni di assestamento;
5. di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98;
6. di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 183, comma 3 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 03.05.2018 n. 2, diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta;
7. di dare evidenza che, in attuazione all'art. 4, comma 4, della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, contro il presente provvedimento è ammesso esperire:
  - a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183 comma 5 Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 03.05.2018 n. 2;
  - a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
  - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di conoscenza dello stesso, in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 22**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I): DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 03.05.2018, n. 2, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **13/07/2020**

Il Responsabile di Settore

**LUCA CIVETTINI**

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 03.05.2018, n. 2, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **13/07/2020**

Responsabile del Servizio Finanziario

**LUCA CIVETTINI**

Approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
Michelotti Tarcisio

Il Segretario comunale  
Berlanda Stefano

---

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo comunale dal 03/08/2020 al 13/08/2020, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli enti locali Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 03.05.2018, n. 2.

Drena, li 03/08/2020

Il Segretario comunale  
Berlanda Stefano

---